



La disciplina sui Servizi Pubblici Locali, le competenze, i centri decisionali

Approfondimento Regionale Friuli Venezia Giulia





I centri decisionali sul servizio rifiuti nella Regione Friuli Venezia Giulia

Le fonti

- **Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5** recante «*Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*»;
- **legge regionale 20 ottobre 2017 n. 34** recante «*Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare*»: in vigore dal 26.10.2017



Ha abrogato la (vecchia) **legge regionale 7 settembre 1987, n. 30** recante «**Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti**»

La nuova disciplina organica dei rifiuti della l.r. 34/2017

I principi (art. 1)

- ❖ Con la legge 34/2017 la Regione FVG recepisce i principi in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti contenuti nella direttiva 2008/98/CE, in materia di promozione di misure di green economy contenuti nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. collegato ambientale) ed in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale contenuti nella legge 19 agosto 2016, n. 166.
- ❖ Le attività di gestione dei rifiuti si conformano al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future e il loro diritto ad un patrimonio ambientale integro.
- ❖ In attuazione dei principi di economia circolare contenuti nella decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo (..) le attività di gestione dei rifiuti concorrono allo sviluppo di sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti.

La nuova disciplina organica dei rifiuti della l.r. 34/2017

Lo sviluppo e l'attuazione di un modello regionale dell'economia circolare (art. 4)

La costituzione di un Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente al quale partecipano:

- a) strutture regionali competenti in materia di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca, volontariato attraverso i rispettivi Direttori o loro delegati;
- b) associazioni di protezione ambientale riconosciute con sede nella Regione;
- c) associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali con sede nella Regione;
- d) enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione.
- e) istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico aventi sede nella Regione;
- f) società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti operanti nella Regione;
- g) Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- h) Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR).

La nuova disciplina organica dei rifiuti della l.r. 34/2017

Lo sviluppo e l'attuazione di un modello regionale dell'economia circolare (art. 4)

Il Forum regionale formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materia prime, all'aumento dello sfruttamento della materie prime secondarie, alla riduzione della produzione dei rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.

Il Forum regionale si riunisce almeno una volta l'anno ed è presieduto dal Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

La nuova disciplina organica dei rifiuti della l.r. 34/2017

Le competenze regionali (art. 9):

- a) Predisposizione, adozione e aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) La gestione del Sistema informativo regionale di gestione dei rifiuti (S.I.R.R.);
- c) Gestione del tavolo permanente (Forum) sull'economia circolare;
- d) Individuazione aree idonee ed aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento
- e) Emissione dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale e dell'autorizzazione unica ai fini della realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento; **→ nuova legge riordina e dà certezza alle competenze regionali soprattutto in materia di autorizzazioni**
- f) La verifica ed il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate;
- g) Le attività in materia di spedizioni transfrontaliere;
- h) Il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006;

La nuova disciplina organica dei rifiuti della l.r. 34/2017

Le competenze regionali (art. 9)

- i) L'accertamento e l'irrogazione della sanzioni amministrative;
- l) L'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto
- m) L'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura dei beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo A.R.Am (Archivio regionale amianto);
- n) La predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di civili abitazioni
- o) La predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché per l'individuazione di un indice di degrado delle strutture contenenti amianto;
- p) L'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;
- q) La realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

La nuova disciplina organica dei rifiuti della l.r. 34/2017

Le competenze comunali (art. 11)

Ferme le competenze attribuite ai comuni dal D.lgs. 152/2006, i Comuni:

- a) Effettuano interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento nel caso non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati;
- b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;
- c) Inviano alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti copia della segnalazione certificata di inizio attività relativa agli impianti di compostaggio di comunità;
- d) Comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati del compostaggio di comunità;
- e) Provvedono alla compilazione, per quanto di competenza, dell'applicativo O.R.So;
- f) Provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;
- d) l'individuazione e l'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di

La nuova disciplina organica dei rifiuti della l.r. 34/2017

Le competenze comunali (art. 11)

g) Provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto;

h) Provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione.

NB. L'osservanza della compilazione di O.R.So e/o di A.R.am è configurata come condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore rifiuti.



I comuni esercitano tali funzioni nel rispetto delle legge regionale 26/2014 sulle Unioni territoriali intercomunali e la riallocazione delle funzioni amministrative.

Le funzioni di cui alle lettere b), e), f), g) e h) sono svolte dai comuni in forma associata attraverso l'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR).

L'ambito ottimale e l'Ente di governo nella l.r. 5/2016

La scelta regionale sull'ambito ottimale e sull'Ente di governo

- ❖ Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l'intero territorio regionale costituisce l'**ambito territoriale ottimale** in conformità agli articoli 147 (servizio idrico) e 200 (servizio rifiuti) del decreto legislativo 152/2006: art. 3, co. 1.
- ❖ E' costituita l'Agenda denominata «**Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti**» (**A.U.S.I.R.**), Ente di governo dell'ambito cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti: art. 4, co. 1



Autorità unica a livello regionale per servizio idrico e servizio rifiuti: svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulla gestione del servizio idrico e del servizio rifiuti.

L'ambito ottimale e l'Ente di governo nella l.r. 5/2016

Gli organi dell'AUSIR (art. 5)

- a) Assemblea regionale d'ambito: è organo permanente ed è composta da un Sindaco per ciascuna area territoriale individuata dalla legge regionale 26/2014 (diciotto aree territoriali → allegato C-bis legge regionale 26/2014)
- b) Presidente: ha la rappresentanza istituzionale dell'Agenzia
- c) Quattro Assemblee locali: sono organi permanenti costituite dai Sindaci o da amministratori locali loro delegati dei comuni appartenenti a ciascuna di esse (→allegato A legge regionale 5/2016);
- d) Revisore dei conti: svolge le funzioni di controllo.
- e) Direttore generale: è il legale rappresentante dell'Agenzia ed ha la responsabilità legale e della gestione tecnica, amministrativa e contabile



L'AUSIR diventerà operativa con la nomina del Direttore generale (art. 23, co. 1).

L'ambito ottimale e l'Ente di governo nella l.r. 5/2016

Le competenze dell'Assemblea regionale (art. 6, co. 7) ed i pareri delle Assemblee locali (art. 8, co. 7)

All'Assemblea regionale compete:

- a) la definizione dell'organizzazione di ciascun servizio e scelta della forma di affidamento previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;
- b) l'individuazione, previa acquisizione parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;



Sulla scelta della forma di affidamento del servizio (esternalizzazione o autoproduzione) e sull'individuazione degli ambiti di affidamento la competenza formale appartiene all'Assemblea regionale ma le Assemblee locali hanno un potere determinante.

L'ambito ottimale e l'Ente di governo nella l.r. 5/2016

Le altre competenze dell'Assemblea regionale:

- c) l'approvazione ed aggiornamento, acquisito parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del **Piano d'ambito**;
- d) l'**affidamento del servizio** ai sensi dell'art. 16;
- e) l'approvazione della **convenzione di servizio** per il servizio rifiuti e del relativo disciplinare, nel rispetto della convenzione tipo approvata dalla Regione (per il servizio idrico invece approvata dall'Autorità nazionale di regolazione);
- f) la predisposizione degli **schemi di riferimento della Carta di servizi**;
- g) il **monitoraggio e controllo sull'erogazione dei servizi**, aventi ad oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio;
- h) la promozione di attività culturali, di iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e incremento della raccolta differenziata (..).



Le funzioni in materia di **redazione dei regolamenti** inerenti l'**assimilazione** dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani di cui all'art. 198, co. 2, lettera g) D.lgs. 152/2006, sono esercitate dai comuni in forma associata tramite AUSIR (art. 4, co. 8).

L'ambito ottimale e l'Ente di governo nella l.r. 5/2016

Le regole di affidamento del servizio (art. 16)

- Le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo il diritto di rinuncia all'affidamento da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con AUSIR (co. 3).



In tema di gestioni esistenti la normativa regionale pone una regola diversa rispetto a quella della norma nazionale: l'art. 16 sembra infatti disporre una proroga ex lege (con l'unica condizione che l'affidamento originario sia stato legittimo), mentre l'art. 202 D.lgs. 152/2006 («*I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito*») stabilisce un limite massimo di durata alle gestioni esistenti.

L'ambito ottimale e l'Ente di governo nella l.r. 5/2016

Le regole di affidamento del servizio (art. 16)

- In ogni caso [= sia in caso di autoproduzione che di esternalizzazione del servizio] al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, AUSIR e gli Enti locali, favoriscono e incentivano processi di aggregazioni delle gestioni esistenti nell'Ambito ottimale. A tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire processi di aggregazione (co. 4).
- Nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni esistenti mediante operazioni societarie, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. AUSIR, dopo aver accertato la persistenza dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento più lungo (co. 5).



Grazie per l'attenzione



Presentazione a cura di:
Monica Bettiol
Franco Bonesso

Responsabile di progetto Ing. Paolo Azzurro